

Bruxelles, 9 marzo 2015
(OR. en)

6887/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0045 (NLE)**

**VISA 59
COLAC 13**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 marzo 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 93 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 93 final.

All.: COM(2015) 93 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2015
COM(2015) 93 final

2015/0045 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e
Grenada**

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio¹ elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi: Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu³. Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato.

Ai sensi del considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune formulata al momento dell'adozione, la Colombia e il Perù sono soggetti a una procedura specifica che richiede un'ulteriore valutazione del rispetto dei criteri pertinenti prima che la Commissione possa presentare al Consiglio raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzino l'avvio di negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con questi paesi. Pertanto, la Colombia e il Perù non sono stati inclusi nella richiamata raccomandazione al Consiglio.

I negoziati sull'accordo di esenzione dall'obbligo del visto con Grenada e gli altri quattro paesi dei Caraibi sono stati avviati il 12 novembre 2014 a Bruxelles. In occasione di quella riunione è stato possibile rivedere l'intero progetto di testo e giungere a un accordo su quasi tutte le sue parti. I rappresentanti dei paesi dei Caraibi hanno tuttavia insistito per chiarire alcune disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4. Dopo una serie di ulteriori scambi informali, la Commissione ha accettato alcune modifiche minori di tali articoli. Il 9 dicembre 2014 i capi negoziatori hanno siglato l'accordo.

¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

³ COM(2014) 467 del 17.7.2014.

Gli Stati membri ne sono stati informati nel corso della riunione del gruppo "Visti" del Consiglio del 21 novembre 2014.

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

Tenuto conto del fatto che Grenada sarà in grado di espletare in tempi brevi la procedura di ratifica interna e che è trascorso molto tempo da quando la Commissione ha proposto per la prima volta di esentare i cittadini di Grenada dall'obbligo del visto (novembre 2012), la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce anche l'applicazione provvisoria dell'accordo dalla data della sua firma, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Considerata la necessità dell'approvazione del Parlamento europeo prima della conclusione dell'accordo, la Commissione informerà tale istituzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che Grenada può sospendere o denunciare l'accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Campo d'applicazione

L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio, ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Grenada sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della controparte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Grenada che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Grenada il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini di Grenada in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

Dichiarazioni

L'accordo reca in allegato altre dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso;
- una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione;
- approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha spostato la menzione di Grenada dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio⁵.
- (2) La menzione di tale paese è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Con decisione del 9 ottobre 2014, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada.
- (4) I negoziati sono stati avviati il 12 novembre 2014.
- (5) Occorre che l'accordo siglato con scambio di lettere il 9 dicembre 2014 venga firmato e che le dichiarazioni accluse siano approvate. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.
- (6) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al

⁴ Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

⁵ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e Grenada in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in appresso, "l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

A decorrere dalla data della firma, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*